



N° PAP-04474-2016

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 18/10/2016 al 02/11/2016

L'incaricato della pubblicazione  
CLAUDIO LAUDISA

**COMUNE DI LECCE**  
PROVINCIA DI LECCE

**SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE DSG N° 02666/2016 del 18/10/2016**

N° DetSet 00170/2016 del 18/10/2016

**Dirigente: MARIA ANTONIETTA GRECO**

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a: autorizzazione allo scarico, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 rinnovo iscrizione nel registro provinciale utilizzatore di rifiuti per l'impianto complesso di estrazione e frantumazione del calcare e recupero dei rifiuti non pericolosi sito in Lecce alla via Prov.le Surbo – Trepuzzi al Km 2,8, località Santa Lucia – voltura Autorizzazione Unica Ambientale da Beton Cave S.r.l. a Gruppo TRIO S.p.A.**

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02666/2016, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

**Premesso che:**

con la Determinazione Dirigenziale n. 1069 del 19/06/2015, il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce adottò, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
- lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006;

la suddetta Determinazione fu trasmessa al SUAP del Comune di Lecce, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 59/2013, al fine di emettere il titolo abilitativo finale di A. U. A., che avrebbe rinnovato l'iscrizione della società Beton Cave S.r.l. al nr. 171 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti ivi indicati, con le modalità previste nell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998; che avrebbe rinnovato anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività degli impianti e che avrebbe rinnovato l'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque meteoriche, con i relativi interventi impiantistici di adeguamento al R.R. 26/13, da realizzare entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP;

con Determinazione Dirigenziale del CDR 14 n. 154 del 14/12/2015 veniva rilasciata, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della società Beton Cave S.r.l. con sede legale in Lecce alla via De Pietro n. 17 P. IVA 03649990755, nella persona del suo Amministratore Unico, sig. Angelo BACCARO, e per l'impianto complesso di estrazione e frantumazione del calcare e recupero rifiuti non pericolosi sito in Lecce alla via Prov.le Surbo – Trepuzzi al Km 2,8, località Santa Lucia (Foglio 134, mappali 71 e 161), ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo V della sezione II della Parte Terza del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

- lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
- lettera g): iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

con istanza acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione Comunale in 01/06/2016 col n. 77092 il sig. Ennio SERIO, nella sua qualità di Amministratore Unico della società GRUPPO TRIO S.p.A. con sede a Lecce alla via Nazario Sauro n. 50 e P.IVA 04773130754, chiedeva la variazione della titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, con D.D. del CDR 14 n. 154 del 14/12/2015, alla società Beton Cave S.r.l.;

con nota prot. n. 80755 del 09.06.2016 il SUAP comunale trasmetteva alla Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Tutela venatoria, l'istanza di aggiornamento dell'A.U.A. proposta dalla società TRIO S.p.A., al fine di adottare il provvedimento di presa d'atto del nuovo titolare dell'AUA;

con atto di determinazione n. 1052 del 07/07/2016 il Servizio Ambiente e tutela venatoria della Provincia di Lecce, ha adottato la modifica di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, consistente nella voltura del titolare della gestione da Beton Cave S.r.l. alla subentrante Gruppo Trio S.p.A. P. IVA 04773130754, con sede legale in Lecce alla Via N. Sauro n. 50, con rappresentante legale il sig. Serio Ennio, nato a Surbo (Le) il 03/04/1961, residente a Lecce alla Via F. Lo Re n. 83;

*l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";*

*l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie";*

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 267/2000,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015;
- la D.D. del CDR 14 n. 154 del 14/12/2015

## IL DIRIGENTE

Considerato che:

con nota prot. n. 80755 del 09.06.2016 il SUAP comunale trasmetteva alla Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Tutela venatoria, l'istanza di aggiornamento dell'A.U.A. proposta dalla società TRIO S.p.A., al fine di adottare il provvedimento di presa d'atto del nuovo titolare dell'AUA;

il sig. Serio Ennio, nato a Surbo (Le) il 03/04/1961, residente a Lecce alla Via F. Lo Re n. 83, in qualità di amministratore unico della società Gruppo Trio S.p.A. P. IVA 04773130754, con sede in Lecce alla Via N. Sauro n. 50, con nota acquisita al prot. n. 28629 del 27.06.2015, presentò alla Provincia di Lecce e al Comune di Lecce l'istanza di voltura a suo favore dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal Comune di Lecce con la D. D. CDR XIV nr. 154 del 14.12.2015 (Raccolta della Segreteria Generale nr. 2968 del 14/12/2015), in conseguenza del contratto di affitto stipulato con la società Edilsalento Strade S.r.l.u. P. IVA 03972890754, proprietaria dell'impianto in oggetto, per il quale Gruppo Trio S.p.A. subentra alla società Beton Cave S.r.l. nella gestione dello stesso;

la modifica della proprietà e della gestione degli impianti non costituiscono una modifica sostanziale ai fini del processo produttivo e dei sistemi di tutela della qualità ambientale, né intervengono sui termini di validità dell'atto e sulle prescrizioni e condizioni di esercizio;

con atto di determinazione n. 1052 del 07/07/2016 il Servizio Ambiente e tutela venatoria della Provincia di Lecce, ha adottato la modifica di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, consistente nella voltura del titolare della gestione da Beton Cave S.r.l. alla subentrante Gruppo Trio S.p.A. P. IVA 04773130754, con sede legale in Lecce alla Via N. Sauro

n. 50, con rappresentante legale il sig. Serio Ennio, nato a Surbo (Le) il 03/04/1961, residente a Lecce alla Via F. Lo Re n. 83;

**Ritenuto** pertanto che possa darsi luogo al rilascio ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59 del 13/03/2013, a favore della società Gruppo Trio S.p.A. P. IVA 04773130754, con sede in Lecce alla Via N. Sauro n. 50, nella persona del suo Amministratore Unico, sig. Serio Ennio, nato a Surbo (Le) il 03/04/1961, residente a Lecce alla Via F. Lo Re n. 83, e per l'impianto complesso di estrazione e frantumazione del calcare e recupero rifiuti non pericolosi sito in Lecce alla via Prov.le Surbo – Trepuzzi al Km 2,8, località Santa Lucia, dell'Autorizzazione Unica Ambientale a modifica di quanto previsto nella determinazione del CDR 14 n. 154 del 14/12/2015 e consistente esclusivamente nella voltura del titolare della gestione da Beton Cave S.r.l. alla subentrante Gruppo Trio S.p.A.

**Verificato:**

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

**DETERMINA**

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 e dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo V della sezione II della Parte Terza del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
- lettera g): iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

favore della società **Gruppo Trio S.p.A.** P. IVA 04773130754, con sede in Lecce alla Via N.

Sauro n. 50, nella persona del suo Amministratore Unico, sig. Serio Ennio, nato a Surbo (Le) il 03/04/1961, e per l'impianto complesso di estrazione e frantumazione del calcare e recupero rifiuti non pericolosi sito in Lecce alla via Prov.le Surbo – Trepuzzi al Km 2,8, località Santa Lucia (Foglio 134, mappali 71 e 161);

1. **di prendere atto** di quanto contenuto nella determinazione n. 1052 del 07/07/2016 il Servizio Ambiente e tutela venatoria della Provincia di Lecce, ha adottato la modifica di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, consistente nella voltura del titolare della gestione da Beton Cave S.r.l. alla subentrante Gruppo Trio S.p.A. P. IVA 04773130754, con sede legale in Lecce alla Via N. Sauro n. 50, con rappresentante legale il sig. Serio Ennio, nato a Surbo (Le) il 03/04/1961, residente a Lecce alla Via F. Lo Re n. 83;

1. **di sottoporre** la società **Gruppo Trio S.p.A.**, nella persona del suo Amministratore Unico, sig. SERIO ENNIO, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013 – **ACQUE METEORICHE** - la società :

- realizzerà, se non già fatto dal precedente gestore, i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 12 mesi dalla data di rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale **e comunque entro e non oltre il 03/08/2018**;

- nelle more dell'attuazione degli interventi di adeguamento, è autorizzata a scaricare le acque meteoriche di dilavamento, così come da precedente comunicazione;

- darà comunicazione, al Comune di Lecce ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, della realizzazione degli interventi di adeguamento inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento degli scarichi approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia del 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;

- ad opere realizzate, è autorizzata a scaricare sugli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente, come da allegata planimetria, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne rivenienti piazzola in calcestruzzo sulla quale viene effettuata la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, eccedenti il riutilizzo, con le seguenti prescrizioni:

a) effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;

b) rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;

- c) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- d) mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- e) eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
- f) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
- g) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Comune di Lecce – Servizio Ambiente, l'Arpa, la ASL competente e il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

il gestore dovrà notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;

- b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR n. 59 del 13.03.2013, - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** - la società è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, con le seguenti specifiche prescrizioni:
- l'attività dovrà rispettare il seguente valore limite di concentrazione delle polveri totali come emissioni diffuse (con campionamenti da effettuare nei quattro punti cardinali presso il confine e internamente all'impianto): 5 mg/Nm<sup>3</sup>;
  - l'impianto dovrà avere lungo il suo perimetro una barriera di alberi frangivento;
  - l'impianto dovrà essere attrezzato con una rete idrica per la bagnatura dei cumuli di stoccaggio e l'umidificazione dei materiali durante le operazioni di frantumazione;
  - i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
  - ai risultati delle analisi saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
  - la società farà effettuare da laboratorio chimico abilitato i campionamenti e le analisi delle emissioni con frequenza annuale e trasmetterà il certificato al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, al Dipartimento
  - ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della AUSL Lecce ed al Comune di Lecce – Settore Ambiente;
  - la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet [www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it), ai sensi della D. G. R. n. 2613 del 28 dicembre

2009;

- la società garantirà, in futuro, l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
- la società presenterà alla Provincia nel caso di superamento dei limiti prescritti, un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione secondo le procedure di cui all'art. 6 del DPR 59/13;
- il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporterà l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;

c) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del DPR n. 59 del 13.03.2013 - **PROCEDURE SEMPLIFICATE**, la società **Gruppo Trio S.p.A.**, una volta avvenuta, ad opera della provincia di Lecce, dell'iscrizione nel registro provinciale degli utilizzatori di rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, al nr. 171 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero e per le tipologie e quantitativi di rifiuto individuati dalla stessa provincia, dovrà rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni già richiamate nella precedente determinazione:

- la potenzialità dichiarata dell'impianto è di 100.000 t, mentre le quantità massime recuperabili annualmente per ciascuna tipologia di rifiuto sono quelle sopra riportate;
- le dimensioni dei piazzali destinati alla messa in riserva dei rifiuti consentono una capacità istantanea massima di stoccaggio degli stessi pari a complessivi 1500 m3, per un totale massimo di rifiuti inerti stoccabili contemporaneamente di 2250 tonnellate;
- l'attività di recupero R5 di cui ai punti 07.02.3 lett. f, 07.06.3 lett. b, 07.11.3 lett. d, 07.31bis.3 lett. c del D.M. 05.02.1998, si concretizzerà solo in caso di realizzazione diretta da parte della Beton Cave s.r.l. di rilevati e sottofondi (previo test di cessione);
- prima di effettuare l'attività di recupero R5 di cui ai predetti punti 07.02.3 lett. f, 07.06.3 lett. b, 07.11.3 lett. d, 07.31bis.3 lett. c del D.M. 05.02.1998, la Ditta dovrà trasmettere, anche a mezzo fax o pec, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce:

- risultati del test di cessione, eseguito secondo il metodo di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998, rilasciati da laboratorio autorizzato. Il campione rappresentativo dovrà essere prelevato da personale del laboratorio di analisi ed il referto dovrà riportare il luogo di campionamento ed il responsabile dello stesso;

- relazione tecnica nella quale dovranno essere indicati: la data di inizio e di fine dell'intervento, il luogo di recupero del rifiuto (tracciato/area presso cui il rifiuto sarà effettivamente riutilizzato). Alla relazione dovranno essere allegate le planimetrie del luogo di recupero;

- a conclusione di ciascun intervento di recupero di cui ai punti 07.02.3 lett. f, 07.06.3 lett. b, 07.11.3 lett. d, 07.31bis.3 lett. c del D.M. 05.02.1998, la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia rendiconto dell'attività svolta (indicazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati) accompagnato, nelle more dell'effettiva entrata in vigore del SISTRI, da copia dei FIR;
- la società dovrà comunicare al Comune di Lecce e alla Provincia di Lecce ogni variazione

che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio dell'attività;

- la società dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;
- la società dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
- la società dovrà effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale. Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della Ditta dal Registro Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06 la continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;
- la presente determinazione non vale quale certificato d'iscrizione nel Registro Provinciale, che potrà essere richiesto con apposita istanza;

1. **da fare atto** che la società, nell'espletamento delle attività di recupero dei rifiuti, dovrà scrupolosamente attenersi all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di tutela ambientale;

1. **dare atto** che la società dovrà rispettare, nell'espletamento della propria attività, tutte le prescrizioni e condizioni dettate dalla D.D. 1088/2011 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

1. **dare atto** che questo Settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

1. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla

legislazione vigente;

1. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

1. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale **ha durata pari ad anni quindici (15)** dalla data di adozione del provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate. **Nel caso in questione resta ferma, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Suap di questa Amministrazione Comunale con D.D. n. 154 del 14/12/2015 (Raccolta della Segreteria Generale nr. 2968 del 14/12/2015) e cioè al 14/12/2030;**

2.

1. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;

1. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:

- a) Alla società **Gruppo Trio S.p.A.**, con sede in Lecce alla Via N. Sauro n. 50;
- b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
- c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
- d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
- e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 -

Lecce;

- f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
- g) Alla Polizia Provinciale, Palazzo ex Consorzi SISRI - Zona Industriale - Lecce;

1. **dare atto** che l'Arpa Puglia avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica sulle emissioni dell'impianto, con periodicità almeno biennale, trasmettendo i campionamenti alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente, alla ASL Lecce ed al Comune di Lecce Settore Ambiente;
  
1. **dare atto** che il Servizio Ambiente e Tutela venatoria della Provincia di Lecce dovrà, una volta ricevuta la presente determinazione di aggiornamento, provvederà a revocare l'iscrizione della Beton Cave S.r.l. nel Registro Provinciale degli Utilizzatori di rifiuti e ad iscrivervi alle stesse condizioni e con le stesse prescrizioni la società Gruppo Trio S.p.A. trasmettendone copia al Settore scrivente;
  
1. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
  
1. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
  
1. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*